

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1994****che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10.

ALLEGATO

1. La sezione A.1 « Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti » è modificata come segue :
- dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza :

	denominazione	condizioni specifiche
• E 333	citrati di calcio	— ».
 - dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza :

	denominazione	condizioni specifiche
• E 341 (i)	monofosfato di calcio	agente lievitante per farina fermentante ».
 - dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza :

	denominazione	condizioni specifiche
• E 306	estratto ricco di tocoferolo	antiossidante per grassi ed oli ».
 - dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza :

	denominazione	condizioni specifiche
• E 407	carraginanani	— ».
 - dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza :

	denominazione	condizioni specifiche
• E 524	idrossido di sodio	trattamento superficiale di Laugengebäck ».
2. La parte B è modificata come segue :
- Dopo la sostanza « carbonato di calcio » sono inserite le seguenti sostanze :

	denominazione	condizioni specifiche
• carbonato di sodio		produzione dello zucchero
idrossido di sodio		produzione dello zucchero, trattamento delle olive
acido solforico		produzione dello zucchero »
 - In corrispondenza alla sostanza « oli vegetali », le condizioni specifiche « lubrificante o distaccante » sono sostituite da « lubrificante, distaccante o antischiumogeno ».
 - Dopo il prodotto « gusci di nocciole » è inserito il seguente prodotto :

	denominazione	condizioni specifiche
• farina di riso		— ».
3. La parte C è modificata come segue :
- Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti :
 - ghiande
 - fiengreco
 - acerola
 - cicoria ».
 - Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto :
 - semi di zucca ».
 - Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto :
 - miglio ».
 - Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto :
 - fruttosio ».
 - Nella sezione C.2.3 il prodotto « aceto di bevande fermentate diverse dal vino » è sostituito con « aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».
 - Nella sezione C.3 il prodotto « latte in polvere e latte scremato in polvere » è sostituito con « latticello in polvere ».
 - Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto :
 - lattosio ».